

Aggiornamento 4 Maggio 2026

COMUNE DI COTIGNOLA – ALIQUOTE IMU 2026

Per l'anno 2026 non sono state approvate nuove delibere. Restano pertanto valide le aliquote e le detrazioni approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale di Cotignola n. 3 del 23/01/2025.

Il testo completo è disponibile sul sito web dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna alla sezione dedicata.

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
6,0 per mille	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei Contribuenti classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria). Si applica la detrazione di legge nella misura massima annua di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale
4,6 per mille	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica (ACER, ecc.), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977. Si applica la detrazione di legge nella misura massima annua di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale
10,6 per mille	Fabbricati utilizzati per i fini propri dalle Forze Armate, dalle forze di Polizia e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
8,6 per mille	Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale (con residenza anagrafica del conduttore) e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 431/98 (contratti concordati), a condizione che una copia del contratto, regolarmente registrato, venga trasmessa al Settore Entrate Comunali entro il termine di 90 giorni dalla data di registrazione , utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio. La mancata presentazione della documentazione richiesta non consentirà l'applicazione dell'aliquota agevolata. Le eventuali successive variazioni (modifica contratto, inquilino, subentro, risoluzione anticipata, eccetera), anche in relazione a contratti trasmessi in anni precedenti e validi ai fini dell'applicazione dell'IMU, dovranno essere comunicate entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si sono verificate, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio
10,6 per mille	Terreni agricoli
10,6 per mille	Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4, e a quelle appartenenti al gruppo B Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 utilizzate a fini produttivi
10,0 per mille	Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale "D", ad eccezioni delle categorie catastali D/10 e D/5
9,6 per mille	Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli), occupate come abitazioni principali e relative pertinenze.
1,0 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale
1,0 per mille	Aree fabbricabili poste in centro storico, per tutto il periodo in cui vengono realizzati gli interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, degli immobili siti in tale perimetro
5,3 per mille	Aree fabbricabili qualora venga introdotto, con apposita delibera comunale, un vincolo preordinato all'esproprio
10,6 per mille	Aree fabbricabili, ad eccezione di quelle rientranti nelle casistiche sopra indicate Unità immobiliari adibite ad abitazione non rientranti nelle casistiche sopra indicate e relative pertinenze (siano esse non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione, oppure concesse in locazione o comunque occupate stabilmente) Pertinenze di abitazioni principali eccedenti la misura massima consentita dalla legge Unità immobiliari di categoria catastale D/5 Immobili non compresi nei precedenti punti
0,0 per mille	Unità immobiliari ad uso residenziale divenute INAGIBILI e INABITABILI a seguito degli eventi meteorologici dell'anno 2024, comprovate da idonea documentazione

SCADENZE DI PAGAMENTO

La scadenza per il pagamento dell'**ACCONTO IMU 2026** è fissata al **16 GIUGNO 2026**.

La scadenza per il pagamento del **SALDO IMU 2026** è fissata al **16 DICEMBRE 2026**.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se è superiore a detto importo, è **effettuato con modello F24**, indicando il **codice ente del Comune di Cotignola (D121)** e i codici tributo riportati nella seguente tabella:

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
3912	IMU – ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (A/1 - A/8 – A/9) SOLO QUOTA COMUNALE
3913	IMU – FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – SOLO QUOTA COMUNALE
3914	IMU – TERRENI – SOLO QUOTA COMUNALE
3916	IMU – AREE FABBRICABILI – SOLO QUOTA COMUNALE
3918	IMU – ALTRI FABBRICATI – SOLO QUOTA COMUNALE
3925	IMU – IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO GRUPPO CATASTALE “D” QUOTA RISERVATA ALLO STATO
3930	IMU – IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO GRUPPO CATASTALE “D” QUOTA COMUNALE
3939	IMU – FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA SOLO QUOTA COMUNALE (ALiquota AZZERATA PER L'ANNO 2021 ED ESENZIONE TOTALE DAL 1° GENNAIO 2022)

Ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento per l'applicazione della Nuova IMU, non si effettua il versamento se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno è uguale o inferiore a € 12,00.

Ulteriori informazioni relative al calcolo dell'IMU, alla stampa del modello F24 e al calcolo online del ravvedimento operoso sono disponibili sul sito web dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna alla sezione dedicata.

RAVVEDIMENTO OPEROSO - NOVITA'

In caso di **parziali oppure omessi versamenti dell'imposta dovuta alle scadenze previste**, il Contribuente può **regolarizzare la propria posizione** effettuando spontaneamente il versamento dell'imposta dovuta, con applicazione di sanzioni ridotte, differenziate in base al ritardo, e dei relativi interessi al tasso legale calcolati a giorni, entro il termine di cinque anni dalla data in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato.

- **Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 il ravvedimento operoso è disciplinato dall'art 13 D. Lgs. n. 472/1997 e s.m.i.**

La sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:

- 1,4% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1,5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1,67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dal 91° giorno dalla scadenza e fino a un anno dalla data in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato
- 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati oltre un anno e fino a due anni dalla data in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato
- 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati oltre due anni e fino a cinque anni dalla data in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato

- **Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso è disciplinato dal D.Lgs. n. 14 giugno 2024 n. 87.**

La sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:

- 0,083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1,25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;

- 1,39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dal 91° giorno dalla scadenza e fino a un anno dalla data in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato
- 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati oltre un anno e fino a due anni dalla data in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato
- 4,17% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati oltre due anni e fino a cinque anni dalla data in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato

Oltre alla sanzione ridotta, **il Contribuente è tenuto al versamento degli interessi legali**, computati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'infrazione fino alla data del versamento a titolo di ravvedimento.

I tassi di interesse legali in vigore dal 01/01/2020 sono i seguenti:

- anno 2020: 0,05% annuo
- anno 2021: 0,01% annuo
- anno 2022: 1,25% annuo
- anno 2023: 5,00% annuo
- anno 2024: 2,50% annuo
- anno 2025: 2,00% annuo
- anno 2026: 1,60% annuo

Ulteriori informazioni relative al calcolo online del ravvedimento operoso sono disponibili sul sito web dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna alla sezione dedicata.

CONTATTI E RECAPITI

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA – SETTORE ENTRATE COMUNALI

Corso Garibaldi, 16 – 48022 Lugo (RA)

Telefono 0545 299575

email: servizioentrate@unione.labassaromagna.it

pec: pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it

APERTURA AL PUBBLICO E SPORTELLO TELEFONICO (0545 299575):

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00

MARTEDÌ POMERIGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00

LO SPORTELLO TELEFONICO è a disposizione per fornire informazioni generali oppure per informazioni e chiarimenti relativi ad avvisi di accertamento ricevuti dai contribuenti PER TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA.